



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 30
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Procedura Sanzionatoria - Velox.

Servizi di controllo di polizia stradale mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici e tutela della Privacy.

Ad integrazione delle disposizioni operative e delle informazioni in materia già divulgate, rispettivamente, con le circolari del Corpo nn. 16/03⁽¹⁾, 17/03, 103/07, 105/08, 33/09, 122/09, 170/09, 87/11 (Servizi di controllo di polizia stradale mediante misuratori di velocità e telecamere) e nn. 115/10, 51/12 (trattamento dei dati personali e videosorveglianza), al fine di garantire la protezione dei dati personali (art. 1 Codice della Privacy) nelle operazioni di accertamento videofotografico delle violazioni, si precisa quanto segue:

RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI

Come illustrato nella circolare del Corpo n. 115/10, nel caso di utilizzo dei dispositivi per la rilevazione di violazioni al C.d.S. occorre adottare un angolo di visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

Tale principio, già presente nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 al punto 5.3.1, è stato ripreso da un provvedimento particolare del Garante n. 408 del 13 dicembre 2012 nel quale è stato ritenuto illecito il trattamento dei dati conseguente a rilascio della documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione nella quale siano contenuti anche dati personali relativi a terzi.

In conformità al predetto provvedimento, si ribadisce e precisa quanto segue:

- l'utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. Poiché le finalità sono di rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni occorrerà adottare un angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
- le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ai sensi dell'art. 383 regolamento di esecuzione del codice stradale: tipo di veicolo; targa; giorno, ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta). In particolare deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o mascheri, per quanto possibile, soggetti non coinvolti nell'accertamento (esempio: pedoni, altri utenti della strada, ecc.);
- gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.

(1) come modificata dalla circolare n. 96/11.

CONSERVAZIONE E ACCESSO AI DATI

- le risultanze fotografiche e le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- le immagini acquisite devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando l'accessibilità agli aventi diritto;
- in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e pertanto di ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile a tal fine, la visione della documentazione videofotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo o eventuali altri utenti della strada che, accidentalmente, compaiano nell'inquadratura.

Si rammenta che l'inosservanza di quanto sopra costituisce illecito punito dal d.l.vo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

AS/LM
Ufficio Contenzioso

Addì, 19/03/2013

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

